18112-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 406
Anna Criscuolo		U.P. – 10/03/2021
Pierluigi Di Stefano		R.G.N. 31349/2020
Massimo Ricciarelli		
Gaetano De Amicis	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata il (omissis)

avverso la sentenza del 30/06/2020 della Corte di appello di Ancona

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di (omissis) il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 giugno 2020 con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ancona del 24 aprile 2018, che all'esito di giudizio abbreviato la riteneva responsabile del reato di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen., condannandola alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Con un primo motivo si deduce la nullità della sentenza per l'insanabile contrasto fra la motivazione e il dispositivo, che si riferisce ad altra imputata (Monday Onuwa) e ad altra sentenza di primo grado emessa (in data 13 ottobre 2017) dal Tribunale di Ancona, per vicenda evidentemente non ricollegabile a quella oggetto del procedimento *de quo*.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo all'erronea ed immotivata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 febbraio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.

2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi come ben possano essere corrette le difformità e le incompletezze del dispositivo trascritto in calce alla motivazione rispetto a quello letto in udienza, atteso che per errore deve intendersi la divergenza tra la decisione del giudice e la sua manifestazione esterna, laddove la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello risultante dalla sentenza configura un errore materiale nella formazione di quest'ultima, da ripararsi in ogni tempo con la procedura della correzione degli errori materiali, non potendo quella difformità essere considerata come causa di nullità della sentenza (Sez. 6, n. 420 del 01/02/1995, Gianoncelli, Rv. 200745).

Ne consegue che, pur non riproducendo l'art. 547 del vigente codice di rito la espressa previsione di cui all'art. 476, n. 3, cod. proc. pen. 1930, l'omissione di tale specifica indicazione non esclude l'applicabilità del procedimento della correzione della sentenza, poiché dal coordinamento dell'art. 547 con l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., detto procedimento va escluso nel solo caso in cui manca o è incompleto il dispositivo letto in udienza.

Ciò posto, deve rilevarsi come nel caso di specie risulti chiaramente dagli atti che con il dispositivo letto nell'udienza del 30 giugno 2020 la Corte di appello ha confermato, nel procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente, proprio "la sentenza in data 24/04/2018 del Tribunale di Ancona, appellata dall'imputata (omissis) che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali".

Ne deriva, secondo il principio costantemente affermato da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6, n. 2325 del 17/12/1997, dep. 1998, Assirelli, Rv. 209986), che

la procedura di correzione dell'errore materiale ben possa essere impiegata nel caso in esame, dovendo la stessa ritenersi possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione, con la conseguente legittimità del ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del giudice emerga in modo inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato come tale a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, anche se, per mero errore materiale, essa contenga l'indicazione del nominativo di un'altra imputata e di una diversa decisione di primo grado.

3. Destituito di fondamento deve altresì ritenersi il secondo motivo, avendo la Corte d'appello congruamente ed esaustivamente spiegato, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, le ragioni giustificative del diniego dell'evocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., ponendo in rilievo non solo il dato relativo all'apprezzamento dei precedenti penali a carico - ritenuti in quanto tali sintomatici di una condotta violativa di regole e prescrizioni affatto occasionale – ma anche la totale assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato e la gravità del fatto legato ad un arbitrario e prolungato allontanamento dall'abitazione ove l'imputata, sebbene ristretta agli arresti domiciliari, non venne rinvenuta in occasione dei controlli effettuati in due distinte occasioni dai militari operanti.

4. Al rigetto del ricorso consegue, *ex* art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo, sostituendo al dispositivo erroneamente trascritto nella sentenza impugnata, il dispositivo letto in udienza "conferma la sentenza in data 24/04/2018 del Tribunale di Ancona, appellata dall'imputata (omissis) , che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali". Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 marzo 2021

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis

Il Presidente
Renato Bricchetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 MAG 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi